



PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DEGLI ILLECITI DA PARTE DEL DIPENDENTE (“WHISTLEBLOWING”)

L’art. 1, comma 51, della Legge n. 190/2012 (c.d. Legge anticorruzione) ha introdotto, nell’ordinamento giuridico, l’art. 54 bis del D. Lgs. 165/2001 come ulteriormente modificato dall’art. 1 della legge n. 179/2017, concernente la tutela del dipendente pubblico, come definito da tale articolo, che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa (whistleblower).

Lo scopo della norma è quello di favorire l’emersione di fattispecie illecite e quindi tendere alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l’Amministrazione d’appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico. La segnalazione in tale ottica è pertanto un atto di manifestazione di senso civico e come tale meritevole di ampia tutela.

OGGETTO E CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l’oggetto di segnalazione. Si considerano rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell’interesse pubblico.

Nella segnalazione devono essere indicati gli elementi utili a consentire le dovute verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. A questi fini è necessario che la segnalazione sia circostanziata, riguardi fatti riscontrabili, conosciuti dal segnalante e non riportati da altri soggetti, nonché contenere tutte le informazioni necessarie per individuare gli autori della condotta illecita. In mancanza di tali elementi non sarà possibile procedere; tuttavia il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (nel seguito denominato “R.P.C.T.”), soggetto destinatario delle segnalazioni, valuterà se inoltrare tale segnalazione, ancorché carente, al Direttore Generale ed al Responsabile della struttura in cui è stato segnalato l’illecito.

Le segnalazioni anonime, ovverosia prive delle generalità del soggetto che effettua la segnalazione, anche se trasmesse con le modalità di cui al presente documento, non verranno prese in considerazione e saranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime.

La segnalazione va effettuata utilizzando l’apposito **“Modulo per la segnalazione di condotte illecite”**, elaborato sulla base delle indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito “ANAC”), per raccogliere le informazioni necessarie e indispensabili alla relativa istruttoria e presente sul Sito Internet dell’Asl Cn2 alla pagina <https://whistleblowing.aslcn2.it> .

DESTINATARI E MODALITÀ DELLA SEGNALAZIONE

Per garantire certezza di azione ed evitare fuoruscite di notizie e meglio tutelare la persona del segnalante, viene individuato quale unico soggetto preposto a ricevere le segnalazioni il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza. Nel caso in cui la persona del R.P.C.T. costituisca l’oggetto della segnalazione, la stessa deve essere indirizzata all’ANAC, secondo le modalità indicate sul Sito Internet della stessa Autorità Nazionale Anticorruzione.

La segnalazione può essere presentata al R.P.C.T. con le seguenti modalità:

- a) invio tramite la piattaforma elettronica a ciò dedicata e presente sul Sito Internet dell'Asl Cn2 alla pagina: <https://whistleblowing.aslcn2.it> ;
- b) a mezzo del servizio postale o tramite posta interna. In questo caso la segnalazione deve essere trasmessa in busta chiusa con la specifica della dicitura “riservata/personale”.

La piattaforma elettronica dedicata di cui al punto a) verrà gestita esclusivamente dal R.P.C.T., che sarà l'unico soggetto aziendale ad averne accesso.

Una volta inviata la segnalazione, il segnalante riceverà, in automatico, un codice numerico di 16 cifre con il quale potrà accedere nuovamente alla segnalazione, leggere i messaggi e le note che eventualmente siano stati aggiunti dal R.P.C.T. ed, eventualmente, aggiungerne di propri. Tutto questo sino alla data di scadenza della segnalazione, configurata a 90 giorni. Dopo questo periodo la segnalazione rimarrà accessibile al solo R.P.C.T., che opzionalmente potrà prorogarne la scadenza. Al R.P.C.T. è, altresì, affidato appunto il ricevimento della segnalazione e la tenuta del relativo registro con modalità telematica.

Sarà compito del R.P.C.T., una volta pervenuta la segnalazione, verificare la sussistenza di tutti gli elementi utili ad acclarare i fatti e qualora all'esito della verifica la segnalazione risulti fondata, provvederà:

- a comunicare l'esito dell'accertamento al Responsabile della Struttura in cui si è verificato il fatto per l'acquisizione di elementi istruttori, solo laddove non vi siano ipotesi di reato;
- a inoltrare la segnalazione all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, per l'accertamento di eventuali profili di responsabilità disciplinare;
- a presentare denuncia all'Autorità giudiziaria competente in presenza di fatto che configuri ipotesi di reato, ovvero alla Corte dei Conti e all'ANAC per i profili di rispettiva competenza;
- a trasmettere la segnalazione al Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Se la competenza è di altri soggetti o organismi dell'Azienda, il R.P.C.T. adotterà o proporrà di adottare tutti i necessari provvedimenti per il pieno ripristino della legalità, della correttezza dell'attività amministrativa e dell'osservanza dei principi sanciti dalla legge.

La tutela della riservatezza del segnalante verrà garantita dal R.P.C.T. anche nel momento in cui la segnalazione viene inoltrata a soggetti terzi.

Analoga procedura di gestione della segnalazione (con relative garanzie a tutela della riservatezza del segnalante) verrà adottata dal R.P.C.T. nel caso la stessa gli pervenga secondo le modalità di cui al punto b) del presente paragrafo.

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA SULL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE (WHISTLEBLOWER)

Si precisa, a norma dell'art. 54 bis del D. Lgs. 165/2001, che:

- l'identità del segnalante sarà protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del Codice di Procedura Penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la

segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso del segnalante alla rivelazione della propria identità;

- la segnalazione sarà, in ogni caso, sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

La violazione dell'obbligo di riservatezza sull'identità del segnalante è fonte di responsabilità disciplinare.

I dati e i documenti oggetto della segnalazione verranno trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679.

DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DEL SEGNALANTE (WHISTLEBLOWER)

Il dipendente che segnala, ai sensi della presente procedura, una condotta illecita di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.

Il segnalante che ritiene di essere stato oggetto di misure ritorsive sul lavoro a causa della segnalazione, potrà dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al R.P.C.T. che valuterà la fondatezza e i possibili rimedi per rimuovere gli effetti negativi della presunta misura ritorsiva.

Eventuali azioni discriminatorie nei confronti del segnalante possono essere, da questi, comunicate (anche attraverso le Organizzazioni Sindacali) all'ANAC.

RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale, civile e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice Penale.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare o nelle altre sedi competenti, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e ogni altra ipotesi di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

DISPOSIZIONI FINALI

La procedura così individuata nel presente atto sarà sottoposta a revisione periodica per verificare possibili lacune o incomprensioni da parte dei dipendenti.

**IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA**

Dott. Roberto TROVA

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005)